

I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

Sede legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - C.F./P.I. 02337870352

Tel +39.0522.764284 e-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it

Numero protocollo e data acquisiti dal sistema

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

Concessione del Servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata, sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti in seguito a furto, incidentati, nonché rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, calamità ed interventi manutentivi per anni 2 rinnovabili per ulteriori anni 2

- CIG A034E4F62E

- Codice CPV: 50118100-6 - Servizi di soccorso e di rimozione veicoli

- CUI S02337870352202300022

Stazione Appaltante – Autorità Responsabile della procedura di gara

Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza

Sede legale e operativa: Corso Vallisneri, n. 6, 42019 Scandiano (RE)

Telefono 0522 764284

Responsabile della Procedura di gara: dott. Natale Indelicato - Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia - E-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Indirizzo principale (URL): <http://www.tresinarosecchia.it>

Amministrazione Committente

Unione Tresinaro Secchia - III Settore Corpo Unico di Polizia

Sede: Via Longarone, 8 42019 Scandiano (RE)

E- mail: poliziamunicipale@pm.tresinarosecchia.it; PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Telefono 0522.985813

Responsabile unico del Procedimento: Dott. Italo Pasquale Rosati – Dirigente del III Settore - Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia

E-mail: i.rosati@ssu.tresinarosecchia.it

Indirizzo principale (URL): <http://www.tresinarosecchia.it>

Indice generale

Premesse.....	4
1.Piattaforma Telematica.....	4
1.1.La Piattaforma telematica di negoziazione.....	4
1.2.Dotazioni Tecniche.....	5
1.3.Registrazione.....	1
2.Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	1
2.1 Documentazione di gara.....	1
2.1.Chiarimenti.....	1
2.3 Comunicazioni.....	1
3.Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti.....	2
3.1 Oggetto dell'appalto.....	2
3.2 Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione.....	2
3.3 Contratto Collettivo applicato e stima costo manodopera.....	1
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	2
4.1 Durata.....	2
4.2 Consegna urgente del servizio.....	2
4.3 Revisione prezzi.....	2
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.....	3
6. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.....	4
6.1 Self cleaning.....	4
7. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.....	5
7.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 100 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023).....	5
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023).....	6
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 100 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023).....	6
7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	7
7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili. .8	
8. Avvalimento.....	8
9. Subappalto – divieto di cessione del contratto – cessione del credito.....	9
10. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione.....	9
11. Sopralluogo.....	9
12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....	9
12.1 Acquisizione del PASSOE attraverso la registrazione al servizio FVOE – CIG A034E4F62E.....	9
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	10
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	10
14. Soccorso istruttorio.....	2



15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa.....	3
15.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	3
15.1.2. Documento di gara unico europeo.....	1
15.1.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14.....	3
15.1.4 Documentazione in caso di Avvalimento.....	3
15.1.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	3
16. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	2
16.1 Dichiarazioni Integrative al DGUE (modello Allegato 3_ Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente).....	2
16.2 Documentazione a corredo.....	3
17. Offerta economica.....	3
18. Criterio di aggiudicazione.....	4
19. Svolgimento delle operazioni di gara.....	5
20. Verifica documentazione amministrativa.....	5
21. Valutazione delle offerte economiche.....	6
22. Verifica di anomalia delle offerte.....	6
23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	6
24. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
25. Codice di comportamento.....	8
26. Accesso agli atti.....	9
27. Definizione delle controversie.....	9
28. Trattamento dei dati personali.....	9

U
UNIONE TRESINARO SECCHIA Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0025608/2023 del 04/12/2023 Firmatario: NAVALE INDELLICATO

Premesse

Il III Settore Corpo Unico di Polizia - con Decisione a contrarre n. 1051 dell'01/12/2023, ha stabilito di procedere all'attivazione di una procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata, sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti in seguito a furto, incidentati, nonché rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, calamità ed interventi manutentivi”.

La procedura di gara è stata indetta con Determinazione n. 1061/2023 del 04/12/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 182 del D.lgs. n. 36/2023 con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso unico percentuale, ai sensi dell'art. 185 c. 1 dello stesso Decreto (in seguito Codice).

Luogo di esecuzione e sedi del Servizio: Territorio dell'Unione Tresinaro Secchia, per il dettaglio si rinvia al capitolato Speciale.

1. Piattaforma Telematica

1.1. La Piattaforma telematica di negoziazione

Ai sensi dell'articolo 225, comma 2 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 18 aprile 2019, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”, modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (successivamente denominato “Codice”). Dal primo gennaio 2024, acquisterà efficacia, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 2 del D.lgs.36/2023 la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del Decreto predetto.

Per l'espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice.

Il funzionamento della Piattaforma SATER – Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia Romagna – avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni su SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER. La Centrale di committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati,

Disciplinare di gara

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di Committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina, <https://unione-tresinaro-secchia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/> nella sezione "bandi di gara e contratti" dove sono accessibili il Bando e il Disciplinare di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Centrale di committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. SATER è sempre accessibile all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale> ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2. Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;

- b) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero, in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati, possedere un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3. Registrazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documentazione di gara

Il Bando di gara è stato pubblicato in estratto sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici – n. 140 del 04/12/2023, ed inoltre sulle seguenti piattaforme:

- SIMOG dell'ANAC;
- sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti (SITAR) dell'Emilia-Romagna (assolvendo così l'obbligo relativo alla Pubblicazione sul sito informatico dell'osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture);
- sul sito dell'Unione Tresinaro Secchia – Sez. Amministrazione Trasparente.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale descrittivo;
- 2) Piano Economico - Finanziario
- 3) Bando ed il Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 - DGUE predisposto dalla Centrale Unica di Committenza;

- Allegato 3 - Dichiarazioni integrative DGUE concorrente;
- Allegato 4 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 5 - Dichiarazione offerta economica.

La documentazione di gara come sopra elencata è disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto su SATER al seguente indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> “sezione bandi e avvisi altri Enti”, nonché sul sito della Stazione unica appaltante/Centrale Unica di Committenza: <http://www.tresinarosecchia.it> “sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”.

3) Codice di Comportamento: *Codice di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni afferenti, approvato con Deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia (scaricabili all'indirizzo: <https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>)*

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione ed a utilizzare i fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante.

2.1. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro le **ore 12:00 del 22/12/2023** in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro la giornata del 28/12/2023, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito di Intercent-ER – Sezione Bandi altri Enti al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form nella sezione dedicata alla presente procedura. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno formulato il quesito, una segnalazione di avviso. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al

termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il già menzionato sito di SATER.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono esclusivamente tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Se l'operatore economico, in fase di registrazione alla piattaforma, ha utilizzato un indirizzo diverso da quello di cui ai predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20; avvengono presso la Piattaforma.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazioni dovranno essere tempestivamente segnalati alla Centrale di committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni

Disciplinare di gara

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

3.1 Oggetto dell'appalto

Si tratta delle attività elencate nel capitolato e comprendono i seguenti interventi, quando richiesti dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia nello svolgimento dei propri compiti d'istituto ovvero disposti dall'Autorità competente:

- a) Intervento di rimozione, traino e custodia di veicoli lasciati in sosta vietata:
- a 1.) Con previsione normativa della conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S. (D.lgs. 30.04.1992 n. 285) e relative norme del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
 - a 2.) quando gli stessi, per il loro stato o altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati abbandonati.
- b) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e/o giudiziario;
- c) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a fermo amministrativo;
- d) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali, quando il conducente e/o proprietario, o chi per essi, non provveda al ritiro o ne sia impossibilitato;
- e) Rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva, quando il proprietario e/o denunciante, o chi per essi, non provveda o ne sia impossibilitato al ritiro;
- f) Rimozione o spostamento di veicoli, a richiesta del Corpo Unico di Polizia Locale, per motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, nonché di interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportino interventi indifferibili, anche con spesa a carico dell'Amministrazione;
- g) Altri tipi d'interventi d'istituto non ricompresi nelle lettere precedenti.

3.2 Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

La presente concessione verrà aggiudicata mediante procedura telematica aperta con pubblicazione di apposito bando di concessione ai sensi dell'art. 182 del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo

espresso mediante ribasso unico percentuale da applicare alle tariffe di cui all'art. 11 del capitolato prestazionale, ai sensi dell'art. 185 c. 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico dovrà presentare un P.E.F. che determini l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La concessione è costituita da un unico lotto poiché per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali.

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Concessione del Servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata, sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti in seguito a furto, incidentati, nonché rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, calamità ed interventi manutentivi per anni 2	50118100-6 - Servizi di soccorso e di rimozione veicoli	€ 20.496,00
2	<i>Di cui costo complessivo della manodopera non soggetto a ribasso</i>		€ 8.000,00
3	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		0,00
A) Importo a base di gara			€ 20.496,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 20.496,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

3.3 Contratto Collettivo applicato e stima costo manodopera

Ai sensi dell'art. 41, c. 14 del Codice, il valore stimato della concessione è comprensivo del costo della manodopera mche la Stazione appaltante ha stimato in € 4.000,00 per anno (indicato nel PEF), per un totale nel biennio di € 8.000,00.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023.

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D.lgs 36/2023 i costi della manodopera che, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

Ai sensi dell'art. 11, c. 2. del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è CCNL Servizi - Soccorso e assistenza stradale: CCNL, 1 febbraio 2022.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione integrativa al DGUE di cui Allegato 3.

Qualora l'O.E. indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione, potrà allegare alla già menzionata dichiarazione un'attestazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica.

Costo Oneri della Sicurezza

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I..

Per tutti gli altri rischi sulla sicurezza non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo a carico dell'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'impresa in particolare dovrà:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
- fornire a tutto il proprio personale impiegato nel servizio, i dispositivi di protezione individuale.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di n. 24 mesi, decorrenti dalla data dal 01/01/2024 al 31/12/2026 ovvero dalla data reale di avvio del servizio coincidente con la sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione committente si riserva di rinnovare il contratto per ulteriori anni 2.

4.2 Consegna urgente del servizio

L'Unione Tresinaro Secchia si riserva la facoltà, in caso di urgenza e necessità, di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto anche nelle more di stipula dello stesso. In caso di necessità o di urgenza, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipula, ai sensi dell'art. 50, comma 6, D.lgs 36/2023, previa presentazione delle polizze specificate nel paragrafo 7.3.5 del presente documento.

4.3 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60, comma 3, lettera b del Codice.

Il **valore globale stimato** della concessione è pari a € **40.992,00** al netto di Iva:

	Importo complessivo (A+B)	€ 20.496,00
C)	Importo per rinnovo 24 mesi	€ 20.496,00
	Valore globale stimato (A+B+C)	€ 40.992,00

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

Disciplinare di gara

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Disciplinare di gara

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce altresì causa di esclusione:

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Sono esclusi gli operatori che non sono in regola con gli adempimenti in materia di disabili di cui L.68/99;
- Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 100 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023)

- a) a.1. iscrizione nel registro della CCIAA territorialmente competente, per il settore merceologico inerente l'attività oggetto della concessione o (in caso di cooperative) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il settore merceologico inerente l'attività oggetto della concessione.
- b) Essere in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. *In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate costituenti il raggruppamento.*

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova del requisito la Centrale di Committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100 c. 1 lett. b) del D. lgs. 36/2023)

7.2.1) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi due esercizi finanziari non inferiore a € 6.000,00 (annui) Iva esclusa nel settore di attività oggetto della concessione, realizzato negli ultimi due esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, vale a dire nelle annualità 2021 e 2022. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 100 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023)

7.3.1) attestazione di aver eseguito nell'ultimo biennio, antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, vale a dire le annualità 2021 e 2022, almeno:

- n. 2 contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione da comprovarsi con la presentazione di un elenco da cui risulti l'oggetto del contratto, il periodo effettuato, il committente, l'importo ed esito;
- disporre di almeno due (n. 2) veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 del Regolamento di Esecuzione del CdS, citando modello, tipo, anno di immatricolazione, estremi di identificazione e di omologazione, nonché il titolo di possesso (proprietà o locazione finanziaria).

7.3.2) avere al momento dell'aggiudicazione e mantenere operativa per tutta la durata dell'eventuale contratto concessorio, la disponibilità di almeno un'area coperta e/o scoperta recintata o di un locale chiuso per l'attività di deposito, debitamente autorizzata e conforme alle normative vigenti in materia, ubicata ad una distanza non superiore a 15 km dalla sede dell'Unione Tresinaro Secchia, Corso Vallisneri n. 6, Scandiano (RE);

a.3) rispetto di quanto previsto dall'art. 54 comma 1 del D.lgs. 285/1992 e dell'art. 203 comma 2 lett.I del DPR 495/1992 e della normativa prevista per l'esercizio dell'attività di traino e soccorso stradale;

7.3.4) essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 354 e 394 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. ed in particolare:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro Unione Europea;
- età non inferiore ad anni 21;
- non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore ad anni due;
- non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;

- non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri di custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca od altro;

7.3.5) essere in possesso (o impegnarsi in caso di aggiudicazione) di:

1. copertura assicurativa per ogni veicolo adibito ai servizi di cui al presente Avviso per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del c.c. per un massimale non inferiore a € 1.600.000,00 (D.M. n° 401/1998 "Regolamento recante norme per la definizione dei massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione). Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori;
2. polizza assicurativa contro RCT per eventuali danni arrecati nell'attività di custodia. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati (senza franchigia) con un massimale minimo di € 2.500.000,00. Non è ammissibile una polizza con un massimale inferiore.

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui ai punti 7.1 e 7.3.4 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di cui al precedente punto 7.3 (ad esclusione del requisito di cui al punto 7.3.4) deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ciascun componente del raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti per i lavori che intende assumere.

7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) (in caso di cooperative) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7.1 e/o 7.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

Disciplinare di gara

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. Subappalto – divieto di cessione del contratto – cessione del credito

Il subappalto e la Cessione del contratto non sono ammessi come indicato nel capitolato prestazionale - art. 21.

10. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

11. Sopralluogo

Non previsto.

12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12.1 Acquisizione del PASSOE attraverso la registrazione al servizio FVOE – CIG A034E4F62E

In base all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022 si precisa che il PASSOE generato dovrà contenere l'indicazione di:

- tutti i componenti del raggruppamento;
- consorzio/aggregazione imprese di rete e consorziate/retiste esecutrici;
- eventuali ausiliarie.

13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 03/01/2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: pdf e p7m.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Disciplinare di gara

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente bando di gara.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER (proprietaria del portale SATER) e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso con la partecipazione alla gara il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Centrale di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, i suoi allegati integrativi, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione e gli allegati integrativi al DGUE devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 101, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Disciplinare di gara

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di Committenza potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. -I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

La busta telematica “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) Dichiarazioni integrative al DGUE
- 4) Modello pagamento imposta bollo
- 5) (eventuale) procura;
- 6) PASSoe;
- 7) documentazione in caso di avvalimento;
- 8) documentazione per i soggetti associati.
- 9) (Facoltativo) – eventuali certificati/contratti /attestazioni (in carta intestata degli Enti certificatori) in possesso degli operatori economici che dimostrino il possesso dei requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3.
- 10) (Eventuale) ulteriore documentazione.

15.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “Allegato 1 – Domanda di Partecipazione”, e contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni ivi previste a cui si rimanda integralmente,

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Disciplinare di gara

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e apporre la stessa sul modulo per l'attestazione di pagamento (Allegato 4) che deve essere allegato su SATER nella busta "Documentazione amministrativa" in copia scansionata e firmata digitalmente, l'originale sarà conservato dal concorrente.

Si precisa che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo

- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

Sono valide le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82

15.1.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente presenta il DGUE compilando il modello predisposto dalla Centrale Unica di Committenza - Modello Allegato 2 - secondo quanto di seguito indicato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del D.lgs. 36/2023 **(RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. 36/2023, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di avvalimento, **deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.lgs. n. 36/2023 allegano l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa

Disciplinare di gara

gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del decreto legislativo 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'allegato 3**, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto D.lgs. Ai sensi di quanto stabilito al sopracitato art. 95, commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo D.lgs. è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 D.lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 utilizzando il modulo **allegato 2, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente tribunale ed il soggetto ausiliario.**

Ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 47 del D.lgs. 14/2019, va resa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, indicando che l'impresa concorrente ammessa al concordato preventivo è stata autorizzata dal tribunale a partecipare alla procedura di affidamento, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (parte III, sezione C, lettera d).

Disciplinare di gara

Gli operatori economici predetti sono tenuti altresì a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, utilizzando il modulo allegato A2, indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.lgs. 14/2019.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico ammesso al concordato preventivo aziendale dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.1.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.1.4 Documentazione in caso di Avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.1.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Disciplinare di gara

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.1 Dichiarazioni Integrative al DGUE (modello Allegato 3_ Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente)

Ciascun concorrente, (ivi comprese le Consorziati esecutrici indicate dal Consorzio stesso), nonché ogni altro soggetto tenuto a presentare il DGUE, quindi anche eventuale ausiliaria, consorziate esecutrici indicate dal Consorzio stesso, rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, utilizzando a tale fine l'Allegato 3_ Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente.

Per le modalità di presentazione dell'Allegato 3_ Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente, si faccia riferimento alle modalità di presentazione del DGUE di cui al punto 15.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

16.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE (Allegato 2), all'Allegato 1_ Domanda di partecipazione, all'Allegato 3_Dichiarazioni Integrative DGUE concorrente e agli eventuali allegati inerenti avvalimento, allega sul SATER i seguenti documenti:

Copia scansionata del PASSOE - (copia - formato pdf) - ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCpass.

Si precisa che:

- a) i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- b) i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'Allegato 4. (In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento);

Eventuale procura secondo quanto previsto al punto 15.1;

Attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, la documentazione richiesta dal paragrafo 7 del presente Bando integrale di gara.

17. Offerta economica

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, ed è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

L'Offerta economica contiene, ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di esclusione (utilizzare il modello di offerta economica predisposto dal sistema SATER):

1) il ribasso percentuale unico (espresso in cifre) da applicarsi sugli importi di cui all'art. 12 "Tariffario" del Capitolato Speciale

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali espresso in cifre.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, la dichiarazione relativa a:

- 2) i propri **costi della manodopera** in relazione al presente appalto;
- 3) i propri **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 4) **Dichiarazione offerta economica** (secondo lo schema contenuto nell'allegato 5) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore;

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

NB: L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Disciplinare di gara

In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

NOTA: Poiché l'importo a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera:

- a) nell'offrire il ribasso il concorrente tiene conto che i costi della manodopera non sono ribassabili e pertanto l'importo offerto è considerato comprensivo degli interi importi della manodopera;
- b) l'eventuale ribasso dei costi della manodopera si evince dall'importo indicato dal concorrente per la specifica voce sulla piattaforma SATER, e pertanto, in questo caso l'importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera come dichiarati e giustificati ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Il concorrente, nel caso dichiarare costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, dovrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs 36/2023. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiarare un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituito;
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara.

18. Criterio di aggiudicazione

La presente concessione verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso unico percentuale da applicare alle tariffe di cui all'art. 11 del capitolato prestazionale, ai sensi dell'art. 185 c. 1 del D.Lgs n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	0
Offerta economica	100
TOTALE	100

19. Svolgimento delle operazioni di gara

Tutte le sedute pubbliche saranno svolte **esclusivamente** in modalità “seduta virtuale”, saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Inoltre, consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **04/01/2024** alle ore **09:30**.

La tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l’inviolabilità delle buste telematiche e l’immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dalla piattaforma informatica SATER.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate - come sopra precisato - potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata alle ore 9:00 nei giorni feriali successivi (Lun-Ven).

Le successive sedute pubbliche virtuali (ivi comprese di apertura delle offerte tecniche) saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali (per l’apertura telematica delle buste amministrative e delle buste economiche) opera quale seggio di gara - organo monocratico - mediante il Responsabile della fase di affidamento della stessa Centrale di Committenza.

20. Verifica documentazione amministrativa

L’Autorità di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 36/2023, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. Valutazione delle offerte economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle buste economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Responsabile della fase di gara procede all'apertura delle offerte presentate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi in relazione al ribasso proposto da ciascun concorrente. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il Responsabile della fase di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 19 i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. Verifica di anomalia delle offerte

Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno 5 offerte, ai sensi dell'art. 54 del Codice, trattandosi di un appalto inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta interesse transfrontaliero certo in quanto per procedure similari, ad oggi non sono mai pervenute offerte da operatori economici con sede al di fuori del confine nazionale, la stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante il metodo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque.

23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 10.

Disciplinare di gara

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro n. 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 del codice. Gli importi dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve a tantum sono indicati nell'allegato I.4 del D.lgs 36/2023.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione attraverso le seguenti modalità:

- bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto aperto presso la Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est Spa - IBAN IT22X0359901800000000139451 intestato a Unione Tresinaro Secchia avendo cura di indicare la causale *“Cauzione per la concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata, sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti in seguito a furto, incidentati, nonché rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, calamità ed interventi manutentivi”* con l'indicazione del CIG A034E4F62E.
- piattaforma PAGOPA, collegandosi al seguente link: <https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/4322/nuovo-pagamento-spontaneo> inserire l'importo e causale del versamento *“Cauzione per la concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata, sottoposti a sequestro, fermo, rinvenuti in seguito a furto, incidentati, nonché rimossi o spostati per disposizioni di legge, motivi di ordine pubblico o pubblica necessità, calamità ed interventi manutentivi”* con l'indicazione del CIG A034E4F62E.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.500,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. Codice di comportamento

L'Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni aderenti approvato con deliberazione della giunta dell'Unione n. 27 del 30 marzo 2021 Codice di Comportamento: Codice di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni afferenti, approvato con Deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia (scaricabili all'indirizzo: <https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>)

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

26. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del codice e per quanto non espressamente previsto, dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Disciplinare di gara

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

27. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia – Romagna – sez. di Parma, Piazza Santafiora n. 7, 43121 Parma.

28. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 ("GDPR" *General Data Protection Regulation*) entrato in vigore il 25 maggio 2018, esclusivamente nell'ambito della presente gara regolata dal Bando/Disciplinare di gara.

Normativa applicabile: per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. In particolare, si rinvia alle disposizioni di legge contenute nel Codice e alle ulteriori leggi vigenti.

Il Funzionario della Centrale Unica di Committenza

Dott. Natale indelicato

(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 D.lgs n. 82/2005)

Visto

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza

dott.ssa Rossana Miceli

(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 D.lgs n. 82/2005)

